Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto *AZIENDA ULSS N. 8 BERICA*

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1006 del 15-7-2020

OGGETTO

Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'attività libero-professionale intra-moenia (ALPI) degli specialisti ambulatoriali interni (SAI).

Proponente: UOS Convenzioni e Privati Accreditati

Anno Proposta: 2020 Numero Proposta: 1056 Il Dirigente Responsabile dell'U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati riferisce:

"Con il nuovo assetto organizzativo territoriale dell'ULSS n.8 Berica, derivante dalla fusione dell'ULSS n.6 "Vicenza" con l'ULSS n.5 "Ovest Vicentino", si rende necessario provvedere alla revisione del "Regolamento per la disciplina dell'attività libero-professionale intra-moenia (ALPI) degli specialisti ambulatoriali interni (SAI)".

Considerato che il "Regolamento aziendale sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ALPI", approvato con deliberazione n.219 del 19/02/2020, si applica, come stabilito dal relativo art.2, a tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari che svolgono l'attività libero-professionale intramuraria, nonché agli specialisti ambulatoriali interni (SAI), fatte salve specifiche disposizioni in materia, si ritiene di procedere, richiamando tale normativa, alla predisposizione di un nuovo Regolamento diretto a disciplinare l'attività libero-professionale intra-moenia degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell'art.42 del relativo Accordo Collettivo Nazionale del 31/03/2020.

Con nota del 01/06/2020 il Dirigente Responsabile dell'U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati ha trasmesso al Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale il predetto nuovo Regolamento, per eventuali valutazioni, considerato che la gestione amministrativa della libera professione, a livello aziendale, è rimessa principalmente a tale Direzione, la quale non ha sollevato osservazioni sui contenuti della normativa.

Con nota 58504 del 18/06/2020 il Dirigente Responsabile dell'U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati ha trasmesso il predetto Regolamento alle Organizzazioni Sindacali, rappresentative a livello aziendale per la specialistica ambulatoriale interna, le quali non hanno comunicato osservazioni o rilievi.

Pertanto, è possibile procedere all'approvazione dell'allegato Regolamento che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento."

Il medesimo Dirigente Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1. di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'attività libero-professionale intramoenia (ALPI) degli specialisti ambulatoriali interni (SAI)" ai sensi dell'art.42 dell'Accordo Collettivo Nazionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) del 31/03/2020, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale ed alle Organizzazioni Sindacali, rappresentative a livello aziendale, per la specialistica

ambulatoriale interna, nonché ai medici specialisti ambulatoriali interni e professionisti psicologi ambulatoriali che svolgono l'attività libero-professionale intra-moenia;

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo (App.to per il Dr. Tiziano Zenere – Dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario (App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto **è proposto per la pubblicazione** in data 16-7-2020 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 16-7-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL'UOC AFFARI GENERALI



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it www.aulss8.veneto.it

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA

ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

INTRA-MOENIA (ALPI) DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI (SAI)

INDICE

ART.	1	CAMPO DI APPLICAZIONE	pag.	3
ART.	2	DEFINIZIONE DI ALPI: FINALITA' E PRINCIPI	pag.	3
ART.	3	FORME DI PUBBLICITA'	pag.	4
ART.	4	TIPOLOGIE DI ALPI	pag.	4
ART.	5	INCOMPATIBILITA' E LIMITI	pag.	4
ART.	6	AMBITO DI ESERCIZIO	pag.	5
ART.	7	COPERTURA ASSICURATIVA	pag.	5
ART.	8	RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL'ALPI	pag.	5
ART.	9	RESPONSABILITA' DELL'ULSS E FUNZIONI ORGANIZZATIVE	pag.	6
ART.	10	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ALPI	pag.	8
ART.	11	PROCEDURE DI PRENOTAZIONE, EROGAZIONE E RISCOSSIONE	pag.	8
ART.	12	ATTIVITÀ' DI SUPPORTO ALL'ALPI	pag.	9
ART.	13	ORGANISMO PARITETICO DI PROMOZIONE E VERIFICA	pag.	9
ART.	14	NUCLEO OPERATIVO AZIENDALE SULL'ALPI	pag.	10
ART.	15	CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ALPI	pag.	10
ART.	16	TARIFFE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE ALPI AMBULATORIALE	pag.	11
ART.	17	MECCANISMI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	pag.	. 12
ART.	18	SISTEMA SANZIONATORIO	pag.	13
ART.	19	VALIDITA' DEL REGOLAMENTO	pag.	14

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il "Regolamento aziendale sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ALPI", approvato con deliberazione n.219 del 19/02/2020, si applica, come stabilito dal relativo art.2, a tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari che svolgono l'attività libero-professionale intramuraria, nonché agli specialisti ambulatoriali interni (SAI), fatte salve specifiche disposizioni in materia. Il presente Regolamento diretto a disciplinare l'attività libero-professionale intra-moenia degli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell'art.42 del relativo Accordo Collettivo Nazionale del 31/03/2020, include pertanto le disposizioni già presenti nel predetto "Regolamento aziendale sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ALPI" integrate dalle specifiche disposizioni che si applicano a questa particolare categoria di sanitari convenzionati con il SSN.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI ALPI: FINALITA' E PRINCIPI

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per ALPI (attività libero-professionale intramoenia) degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti, si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dall'orario di lavoro e dall'attività istituzionale, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso.

L'ALPI è ispirata al rispetto dei seguenti principi:

- salvaguardia del ruolo istituzionale del SSN per la tutela della salute fisica e psichica degli individui e della collettività, senza distinzione di condizioni individuali e sociali e nel rispetto dei principi di eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio;
- si pone quale attività integrativa e non sostitutiva dell'attività istituzionale, con conseguente obbligo per gli specialisti/professionisti che la esercitano di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali e degli obblighi derivanti a tal proposito dalle norme vigenti. Non si deve pertanto configurare come concorrenziale nei confronti del SSN e va esercitata nel rispetto dei principi di libera scelta da parte dell'utente, in alternativa ai servizi ed alle prestazioni offerti dal servizio sanitario pubblico;
- deve essere caratterizzata dall'impegno, degli specialisti/professionisti interessati, a garantire la piena funzionalità dei servizi, l'integrale assolvimento dei compiti di istituto ed il perseguimento degli obiettivi attribuiti;
- l'esercizio dell'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella ALPI, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio;
- la programmazione degli orari di attività e dei tempi di apertura delle strutture e dei servizi deve essere garantita in modo unitario ed integrato anche per l'impiego delle apparecchiature sanitarie diagnostiche e terapeutiche, ivi compresa l'attività libero professionale, per offrire all'utenza una più ampia opportunità di scelta;
- l'espletamento dell'attività libero professionale da parte dello specialista/professionista non deve mai contrastare con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l'Azienda;
- deve garantire la coerenza con i principi di appropriatezza delle prestazioni.

Art. 3 - FORME DI PUBBLICITA'

L'ULSS cura adeguate forme di pubblicità nell'ambito delle proprie strutture. Le informazioni fornite all'utente dovranno riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella ALPI, nonché i criteri che regolano l'erogazione e le modalità di accesso alle prestazioni anche mediante la pubblicazione nel proprio sito aziendale dell'elenco dei sanitari che esercitano l'ALPI, del tipo di prestazioni erogate, della scelta della struttura, delle modalità di prenotazione, delle tariffe di ogni prestazione e degli orari previsti per l'attività. Al fine di garantire che l'opzione per l'ALPI costituisca l'espressione di un'autonoma scelta del cittadino, all'atto della prenotazione della suddetta tipologia di prestazione ambulatoriale è reso noto lo stato delle liste di attesa in regime istituzionale relative alle prestazioni richieste, in rapporto alle classi di priorità indicate nell'art. 38 della L.R. 30/2016 e dai provvedimenti regionali attuati.

Art. 4 - TIPOLOGIE DI ALPI

L'ALPI degli specialisti/professionisti si espleta nell'ambito dell'ULSS in regime ambulatoriale e può essere svolta sia nelle strutture ospedaliere che territoriali.

L'attività svolta in regime ambulatoriale è classificabile quale libera professione:

- a) individuale, per l'effettuazione di:
 - visita:
 - prestazioni terapeutiche e/o diagnostico-strumentali e/o di laboratorio.

L'attività ambulatoriale individuale è caratterizzata dalla libera scelta, da parte dell'utente, dello specialista/professionista che dovrà erogare la prestazione richiesta. Lo specialista/professionista è tenuto ad osservare le fasce orarie previste per tale tipologia di ALPI.

b) in équipe, per l'effettuazione di prestazioni sanitarie, nonché per l'esecuzione di esami di diagnostica strumentale o di laboratorio.

L'attività ambulatoriale d'equipe è caratterizzata dalla richiesta da parte dell'utente di una prestazione rivolta genericamente all'équipe senza scelta nominativa dello specialista/professionista. L'équipe viene costituita all'inizio di ogni anno e rimane invariata per tutto l'anno, salva la sostituzione dei componenti che cessano dal servizio o che sono assenti dal servizio per aspettativa o che rinunciano.

Art. 5 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI

In generale, sono incompatibili con i compiti d'ufficio gli incarichi che possono generare un conflitto d'interessi con l'ULSS.

Nello svolgimento dell'ALPI non è consentito l'uso del ricettario del SSN, né la possibilità di stilare piani terapeutici di esclusiva competenza della struttura sanitaria pubblica.

Non può, in alcun caso, essere assoggettata a regime ALPI l'attività ambulatoriale e di diagnostica strumentale su richiesta urgente, fatte salve quelle prestazioni ontologicamente non programmabili e quindi imprevedibili.

Per il pagamento delle prestazioni erogate in regime ALPI è fatto assoluto divieto allo specialista/professionista di incassare direttamente il corrispettivo della prestazione erogata.

L'ALPI deve essere svolta negli orari stabiliti e in regime di timbratura causalizzata.

Non è consentito lo svolgimento dell'ALPI in misura superiore al 20% delle ore di incarico conferito.

Art. 6 - AMBITO DI ESERCIZIO

L'ALPI deve essere resa nella medesima sede di servizio o presso altre strutture dell'Azienda da essa individuate.

L'ALPI è svolta nella branca specialistica di appartenenza e viene esercitata per le attività che l'ULSS garantisce in regime istituzionale.

L'ALPI deve essere svolta al di fuori di:

- orario di lavoro istituzionale contrattualmente dovuto;
- assenze per malattie e infortuni;
- assenza per gravidanza e puerperio;
- permessi previsti dall'art.33, comma 3 della Legge 104/1992, nei giorni in cui si usufruisce del permesso;
- assenze non retribuite;
- ferie contrattuali;
- turni di pronta disponibilità;
- sciopero;
- formazione e aggiornamento per orari coincidenti con quelli di partecipazione all'evento;
- sospensioni dal servizio ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità disciplinare.

Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA

In relazione all'espletamento dell'ALPI, l'ULSS garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, ivi comprese le spese di giudizio, senza diritto di rivalsa salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

Art. 8 - RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL'ALPI

Lo specialista/professionista che intende svolgere l'ALPI dovrà preventivamente inoltrare al Direttore Generale apposita richiesta di autorizzazione. La richiesta, regolarmente protocollata, sarà poi inviata alla U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale (DAO) competente in materia.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la tipologia di ALPI che si intende svolgere;
- b) la branca in cui si intende esercitare I'ALPI;
- c) la sede e gli orari di esercizio dell'attività, tenuto conto che le prestazioni da erogare in regime di ALPI non potranno avere durata inferiore a quella delle medesime prestazioni erogate in regime istituzionale;
- d) la eventuale necessità della partecipazione di équipes di altre Unità Operative o Servizi;
- e) la eventuale necessità di personale di supporto (infermieristico, tecnico e della riabilitazione);
- f) la eventuale necessità dell'uso di strumentazioni ed apparecchiature, da specificare;
- g) le prestazioni ed i relativi onorari, la quota percentuale dei compensi che deve essere destinata al personale di supporto.

La domanda va formulata secondo i format pubblicati nel sito intranet aziendale.

Art. 9 - RESPONSABILITA' DELL'ULSS E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

L'ULSS garantisce agli specialisti/professionisti l'esercizio del diritto allo svolgimento dell'ALPI secondo le modalità e nei limiti di cui all'ordinamento vigente ed al presente regolamento. In particolare, è posta esclusivamente in capo all'ULSS la gestione e la garanzia della fase di prenotazione e riscossione dell'ALPI.

Gli specialisti/professionisti che intendono esercitare l'ALPI devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale.

Agli Organi/Unità Operative/Servizi aziendali coinvolti nelle varie fasi del processo spettano le seguenti attività:

Al Direttore Generale compete:

- il potere di indirizzo generale in materia di ALPI;
- la stipulazione di accordi e convenzioni anche in materia di ALPI;
- il rilascio o il diniego motivato di autorizzazione a svolgere l'ALPI;
- l'eventuale irrogazione di sanzioni, ai sensi della normativa vigente, a carico del sanitario che nell'esercizio dell'ALPI non abbia rispettato gli obblighi posti dalle disposizioni normative ed aziendali in materia.

Al Collegio di Direzione compete:

- formulare proposte al fine di individuare strumenti, modalità e soluzioni organizzative che consentano lo sviluppo dell'ALPI ed il relativo monitoraggio.

Al Direttore di Struttura Tecnico Funzionale (Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale) compete:

- la gestione degli aspetti organizzativi: individuazione degli spazi, definizione delle fasce orarie, utilizzo delle attrezzature, informazioni all'utenza;
- la corrispondenza della branca di appartenenza dello specialista/professionista alla tipologia di prestazioni oggetto della richiesta di autorizzazione all'ALPI;
- la verifica che le prestazioni da erogarsi in regime ALPI siano erogate anche in regime istituzionale.

Al Direttore di U.O.C. cui afferisce lo specialista/professionista richiedente l'esercizio dell'ALPI compete:

- la verifica che le modalità di svolgimento proposte (orari, spazi, utilizzo di attrezzature) non siano in contrasto con le attività istituzionali della struttura medesima;
- il monitoraggio dello svolgimento dell'ALPI ed il corretto utilizzo del personale del Comparto a supporto dei medici autorizzati all'ALPI;
- l'informazione e la vigilanza che non siano predisposti i piani terapeutici o altre attività assistenziali di esclusiva pertinenza dell'attività istituzionale.

Al Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale compete:

- la verifica di legittimità sul procedimento amministrativo, in generale, ivi compresa la gestione economica dell'ALPI;
- il controllo sul rispetto del presente regolamento in collaborazione con l'U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati;
- la gestione degli aspetti economici legati alla tariffazione dell'onorario;
- la registrazione/tracciabilità dell'ALPI ai fini dei controlli contabili;

- il Coordinamento dei controlli in fase autorizzativa (ex ante), in fase di svolgimento e successivi (ex post) sull'esercizio dell'ALPI con la UOS Convenzioni e Privati Accreditati e le altre Unità Operative/Strutture/Servizi aziendali competenti in materia ai sensi del presente articolo;
- il recupero dei crediti sulla base dei dati forniti dal CUP;
- la predisposizione del Piano aziendale sull'ALPI (ex art. 1 co. 5 della L. n. 120/2007);
- la segnalazione al Direttore Generale di eventuali irregolarità nello svolgimento dell'ALPI, ivi comprese eventuali sanzioni regolamentari e/o disciplinari;
- il coordinamento (convocazione, predisposizione istruttoria, verbalizzazione) delle riunioni dell'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica, con cadenza almeno semestrale;
- il coordinamento (convocazione, predisposizione istruttoria, verbalizzazione) delle riunioni del Nucleo Aziendale sull'ALPI;
- il controllo che non vi sia l'utilizzo del ricettario regionale (art. 15 quinquies co. 4 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.) durante l'esercizio dell'ALPI.

Alla D.A.O. - C.U.P./Cassa compete:

- la gestione dell'apertura degli ambulatori ALPI e della loro calendarizzazione e periodico aggiornamento;
- la gestione delle prenotazioni (anche telefoniche) e gli incassi presso le diverse sedi aziendali secondo le causali appositamente codificate e con sportelli dedicati;
- la gestione dei piani di lavoro ALPI (fase istruttoria, controllo allo sportello di accettazione e verifica eventuali penalità);
- la registrazione e la documentazione delle riscossioni effettuate;
- la registrazione dell'attività ai fini del controllo gestionale e dei volumi di attività, ai fini dell'allineamento dei tempi di attesa tra attività istituzionale ed ALPI;
- la predisposizione dei dati per l'attività di recupero crediti.

Al Responsabile U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati compete:

- la verifica degli orari e delle relative causalizzazioni dell'ALPI e gli eventuali recuperi orari;
- la gestione della liquidazione dei compensi e del trattamento fiscale derivanti dall'esercizio dell'ALPI, comunicati dalla Direzione Amministrativa di Ospedale;

Al Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione, in collaborazione con la U.O.C. D.A.O. e l'U.O.C. Contabilità e Bilancio, compete:

- la determinazione dei costi diretti ed indiretti aziendali, nella costruzione delle tariffe ALPI;
- la redazione della reportistica necessaria alla comparazione tra attività istituzionale ed ALPI di cui all'art. 1 co. 4 lett. a) della L. n. 120/2007 con cadenza almeno semestrale.

All'U.O.C. Contabilità e Bilancio, compete:

- la registrazione contabile dei ricavi e dei relativi oneri sostenuti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle direttive regionali;
- tenuta della contabilità separata extracontabile dell'ALPI ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio così come previsto dall'art. 3 co. 6 e 7 della L.23/12/1994, n. 724
- la verifica della regolare esecuzione delle attività di incasso in base alla POA di riferimento.

Art. 10 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ALPI

L'autorizzazione da parte del Direttore Generale ha effetto dal 1° giorno del mese successivo alla data di comunicazione. Il procedimento di autorizzazione deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, fatte salve eventuali specifiche cause, connesse alla prestazione richiesta in ALPI, che ne determinino una oggettiva e temporanea dilazione, in ordine alla quale verrà dato tempestivo riscontro all'interessato. Il diniego dell'autorizzazione è motivato, L'esercizio dell'ALPI al di fuori dei limiti di cui all'autorizzazione in oggetto e se non ulteriormente e specificamente autorizzata comporta, oltre ad eventuali sanzioni disciplinari, la mancata corresponsione allo specialista/professionista di quanto sarebbe a lui spettato in relazione alla/e prestazione/i eseguita/e. L'ULSS valuterà altresì l'adozione degli opportuni ulteriori provvedimenti collegati all'inadempienza degli specialisti/professionisti e del personale di supporto, così come indicati nel successivo art.18.

Art. 11 - PROCEDURE DI PRENOTAZIONE, EROGAZIONE E RISCOSSIONE

Per l'ALPI sono previste modalità di prenotazione separate da quelle per l'attività istituzionale con linee telefoniche dedicate.

Le giornate e gli orari di svolgimento dell'ALPI e le tariffe delle prestazioni vengono adeguatamente pubblicizzati mediante esposizione di apposito avviso presso specifico luogo aziendale nonché nel sito internet aziendale.

Relativamente all'attività di prenotazione dell'ALPI, l'ULSS si uniforma alla normativa nazionale e regionale che prevede che le Aziende Sanitarie debbano organizzare tale attività con personale proprio, o comunque dall'ULSS a ciò destinato, i cui oneri devono essere interamente compresi nei costi aziendali da recuperare attraverso gli introiti dell'ALPI.

Le prenotazioni per le prestazioni ambulatoriali in libera professione e la tenuta delle relative liste di prenotazione sono gestite separatamente rispetto a quelle per l'attività istituzionale tramite personale autorizzato su piattaforma informatica del C.U.P.

L'utenza deve effettuare il pagamento della tariffa ALPI, prima della prestazione richiesta, presso gli sportelli Cassa o tramite le riscuotitrici automatiche ovvero tramite web e modalità on-line. In caso di mancato pagamento e/o prenotazione, la prestazione ambulatoriale, di norma, non può essere effettuata.

Il piano di lavoro deve essere riscontrato contestualmente allo svolgimento dell'ambulatorio con la procedura informatizzata in uso.

E' fatto divieto di erogare prestazioni non prenotate (effettuato non prenotato) ad eccezione di quelle aggiunte o modificate, in via straordinaria ed eccezionale, in sede di visita.

L'Azienda mette in atto gli strumenti utili a garantire la riscossione delle tariffe relative alle prestazioni erogate ed a potenziare i pagamenti in forma elettronica curando altresì il recupero dei crediti relativi alle mancate riscossioni delle prestazioni erogate

In caso di assenza ingiustificata (mancata disdetta) da parte dell'utente, l'ULSS procederà all'addebito all'utente, debitamente informato al momento della prenotazione, dell'intera tariffa.

L'addebito è applicato dall'Ufficio Recupero Crediti aziendale in modo automatizzato sulla base del riscontro del piano di lavoro.

In caso di assenza, di impedimento o di modifiche dell'orario di esercizio dell'attività libero-professionale o comunque di spostamenti di pazienti già prenotati, lo specialista/professionista deve darne comunicazione, di norma, al C.U.P. con un preavviso di almeno tre giorni, fatti salvi casi e situazioni particolari e/o eccezionali che saranno valutati di volta in volta dall'ULSS.

Art. 12 - ATTIVITÀ' DI SUPPORTO ALL'ALPI

Il personale che, nell'ambito del proprio lavoro, svolge compiti direttamente o indirettamente connessi con l'ALPI è tenuto a dare la propria collaborazione per il buon andamento del relativo esercizio. L'attività di supporto diretta ed indiretta all'ALPI viene, di norma, svolta oltre ed al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale contrattualmente dovuto su base volontaria, rilevata/timbrata con apposito codice di causalizzazione oraria e compensata secondo tariffe aziendali concordate con le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto.

Per le prestazioni di supporto diretto all'ALPI che non hanno la possibilità di essere effettuate al di fuori del normale orario di lavoro istituzionale contrattualmente dovuto, viene definito un tempo standard che sarà considerato orario aggiuntivo da rendere da parte del personale che ha eseguito la prestazione ALPI.

L'attività oraria di supporto all'ALPI svolto dal personale del ruolo sanitario, tecnico, ed amministrativo rientra nel limite di 48 ore settimanali previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003; nel rispetto delle previsioni di tale decreto, tale attività non potrà essere espletata dopo un turno programmato di 12 ore, né svolta nelle 11 ore di riposo giornaliere/riposo settimanale.

L'Azienda fornisce il personale di supporto necessario per lo svolgimento dell'ALPI con le seguenti modalità:

- personale di supporto diretto: è attività di supporto l'attività svolta dal personale del ruolo sanitario, tecnico, ed amministrativo, a condizione che sia direttamente connessa alla prestazione ALPI, in quanto indispensabile per la sua effettuazione. Tale attività di supporto è limitata al solo personale a tempo pieno, individuato dal singolo professionista d'intesa con la Direzione delle singole Unità Operative interessate;
- personale di supporto indiretto (personale collaborante): è personale di collaborazione che indirettamente gestisce l'ALPI complessivamente svolta all'interno dell'Azienda (va tra esso incluso, a mero esemplificativo e non esaustivo, il personale di prenotazione/riscossione tariffe, il personale di accettazione dell'utenza, il personale professionale-tecnico-amministrativo aziendale). Dall'eventuale attribuzione di un orario aggiuntivo al personale dipendente per lo svolgimento della predetta attività, corrispondono le medesime tariffe orarie riconosciute per il personale dedicato al supporto diretto e attinte da apposito fondo (Fondo Personale Collaborante).

Art. 13 - ORGANISMO PARITETICO DI PROMOZIONE E VERIFICA

Il corretto andamento dell'ALPI è assicurato attraverso apposito organismo di verifica, costituito in forma paritetica e composto da otto membri, di cui quattro designati dall'Azienda (su indicazione del Direttore Generale). La Presidenza dell'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica è assolta dal Direttore Sanitario. Per la parte sindacale tre componenti sono designati congiuntamente dalle OO.SS: del personale della dirigenza medica, veterinaria ed uno della dirigenza sanitaria non medica.

Per dare rappresentanza alla specialistica ambulatoriale interna, il predetto Organismo è integrato di altri due componenti:

- 1) per la parte pubblica, dal Responsabile dell'U.O.S. Attività Specialistica;
- 2) per la parte sindacale da uno specialista ambulatoriale interno designato dal sindacato maggiormente rappresentativo a livello aziendale.

L'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica ha durata triennale ed i componenti possono delegare un sostituto in caso di impossibilità di partecipare alle riunioni.

- L'Organismo dovrà riunirsi almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, per verificare e valutare:
- a) la situazione degli spazi, dei servizi di diagnostica strumentale da utilizzare per l'ALPI nonché del loro effettivo utilizzo;
- b) i dati relativi all'ALPI e gli effetti di essa sull'organizzazione complessiva aziendale, con particolare riguardo alla produzione dei volumi dell'ALPI comparati con i volumi di attività istituzionale prodotti;
- c) eventuali segnalazioni al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni qualiquantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in regime di ALPI;
- d) la situazione in ordine al numero dei sanitari che svolgono l'ALPI;
- e) ogni altra problematica inerente al rapporto tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in regime di ALPI;
- f) il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e le eventuali proposte di modifica;
- g) la verifica e gli esiti dei periodici controlli, a campione e/o a tappeto, sull'esercizio dell'ALPI;
- h) l'espressione del parere preventivo nel caso di irrogazione di eventuali sanzioni, mediante comunicazione al Direttore Generale:
- i) ogni altra problematica in tema di ALPI che gli venga sottoposta dal Direttore Generale.

I risultati delle riunioni dell'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica formeranno oggetto di apposito verbale da inoltrare al Direttore Generale dell'Azienda al quale, con cadenza almeno annuale, sarà fornita anche una relazione dell'attività svolta da parte del suo Presidente. La suddetta relazione sarà trasmessa alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale a cura dello stesso Direttore Generale.

Art. 14 - NUCLEO OPERATIVO AZIENDALE SULL'ALPI

L'attività istruttoria e prodromica all'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica viene assicurata congiuntamente da un apposito Nucleo Operativo Aziendale i cui componenti sono i Direttori dei seguenti servizi:

- U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale
- U.O.C. Gestione Risorse Umane
- Direzioni Mediche Ospedaliere delle aree Est ed Ovest

Qualora in seno al Nucleo Operativo Aziendale si elaborino dati, report etc. è prevista la partecipazione della U.O.C. Controllo di Gestione, o in caso di argomenti inerenti, la U.O.C. Servizio Professioni Sanitarie.

Il Nucleo Operativo Aziendale si riunisce, di norma, in corrispondenza della convocazione dell'Organismo Paritetico di Promozione e comunque ogni qualvolta si rendano necessarie valutazioni collegiali su tematiche inerenti l'esercizio dell'ALPI.

Art. 15 - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ALPI

Premesso che l'ALPI viene svolta oltre e al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente dovuto, il personale interessato esercita l'ALPI esclusivamente:

a) nei locali autorizzati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Eventuali deroghe alle fasce orarie saranno autorizzate solamente in casi eccezionali, per motivate esigenze in seguito alla verifica della disponibilità degli spazi, solo previa richiesta scritta dello specialista/professionista, autorizzate dal Direttore di Struttura Tecnico Funzionale competente.

b) nel rispetto dei tempi e delle liste d'attesa per ogni prestazione resa in regime istituzionale dall'Unità Operativa/Servizio di appartenenza non superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.

L'esercizio dell'ALPI avviene mediante causalizzazione con rilevazione dell'orario tramite sistemi oggettivi (badge) e codici dedicati.

Art. 16 - TARIFFE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE ALPI AMBULATORIALE

Le tariffe per l'ALPI sono definite dalla Direzione Amministrativa di Ospedale in accordo con lo specialista/professionista interessato.

Nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto dei seguenti criteri generali previsti dalla vigente normativa. In particolare:

- a) la tariffa, relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale o di diagnostica strumentale e di laboratorio, è riferita alla singola prestazione, ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
- b) le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda, evidenziando analiticamente le singole voci che le compongono;
- c) le tariffe non possono essere inferiori a quelle previste dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale/Nazionale, eventuali deroghe dovranno essere adeguatamente motivate.

Le tariffe sono periodicamente verificate allo scopo di individuare eventuali disavanzi, nel qual caso il Direttore Generale è obbligato ad assumere i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie (art. 3 1.n. 724/1994).

Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini del rispetto dell'art. 3, co. 7 L. 23.12.1994, n.724. Eventuali modifiche all'onorario delle prestazioni ambulatoriali, compreso l'inserimento di nuove prestazioni, dovranno essere richieste dal sanitario con congruo anticipo al fine di garantire una corretta informazione all'utenza.

Le tariffe ALPI per l'attività specialistica ambulatoriale comprendono le seguenti voci:

- ONORARIO dello specialista/professionista che svolge l'ALPI. La richiesta di modifica dell'onorario è ammessa una sola volta l'anno.
- I.R.A.P. calcolata sull'onorario nella percentuale di legge;
- COSTI AZIENDALI sono i costi diretti derivanti dall'ALPI ed i costi generali a carico dell'Azienda (es. utenze: acqua, energia elettrica, riscaldamento, pulizie) calcolati sull'onorario per un valore percentuale del 14% sull'attività specialistica ambulatoriale non strumentale e strumentale con piccole attrezzature (a mero titolo esemplificativo si citano: ecografie, elettrocardiogrammi, mammografie) e del 34% sull'attività specialistica di diagnostica strumentale con grandi attrezzature (a mero titolo esemplificativo si citano: RMN, TAC).
- Nel caso sia segnalato dalla U.O.C. Controllo di Gestione un eccessivo o insufficiente recupero dei costi aziendali sostenuti rispetto alle risorse effettivamente impegnate, la tariffa verrà rivista d'ufficio secondo una costruzione analitica dei costi sulla prestazione segnalata.
- QUOTA PERSONALE di SUPPORTO DIRETTO all'ALPI il compenso su base oraria è definito secondo tariffe aziendali concordate con le OO.SS. del Comparto secondo la seguente declinazione:
 - Cat. D-Ds € 36,00
 - Cat. C € 31,00
 - Cat. Bs € 26.00
 - Cat. B € 24.00

- ONERI FISCALI e PREVIDENZIALI sul costo del personale di supporto diretto all'ALPI nelle percentuali di legge;
- FONDO BALDUZZI pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali dovuti) destinato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa (ex art. 1 co. 4 L. 3/8/2007 n. 120 modificata integrata dal D.L. 13/9/2012 n. 158, convertito in L. 8/11/2012 n. 189).
- FONDO PERSONALE COLLABORANTE pari al 8% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti) destinato alla remunerazione del personale collaborante all'ALPI in modo indiretto per assicurarne l'esercizio all'interno delle strutture aziendali, ivi compreso il personale della dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa che vi partecipa. Il compenso su base oraria è definito secondo tariffe aziendali concordate in specifico accordo integrativo aziendale con le OO.SS. del Comparto.

Le tariffe finali dovranno comunque risultare tutte arrotondate all'unità di euro.

Il sanitario che svolge l'ALPI ambulatoriale, individuale o d'équipe, può eccezionalmente rinunciare al proprio onorario, solo nel caso non sia previsto personale di supporto diretto, compilando l'apposita modulistica "Richiesta di rimborso".

A carico del paziente rimane una quota fissa pari a € 15,00 per consentire il recupero dei costi aziendali.

Art. 17 - MECCANISMI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

La Direzione Ammnistrativa di Ospedale con riguardo al controllo del rispetto degli obblighi stabiliti nel presente Regolamento, con riferimento agli specialisti/professionisti, documenta le verifiche e i controlli effettuati con il supporto della UOS Convenzioni e Privati Accreditati e delle altre Unità Operative aziendali competenti in materia di ALPI (Gestione Risorse Umane, Contabilità e Bilancio, Controllo di Gestione, Direzioni Mediche e Servizio Professioni Sanitarie).

In particolare, la valutazione ed il controllo riguardano le seguenti fasi:

- a) fase di istruttoria della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'ALPI o della domanda di modifica dell'atto autorizzativo, prevedendo la verifica sulla:
- branca di appartenenza,
- tariffa proposta,
- opzione del rapporto di lavoro,
- regime orario,
- utilizzo spazi, attrezzature,
- orari di svolgimento ALPI.
- b) fase successiva all'autorizzazione all'esercizio dell'ALPI, prevedendo la verifica sulle:
- liste delle prenotazioni,
- registrazione e documentazione delle riscossioni effettuate,
- elenco del personale di supporto eventualmente utilizzato e del relativo orario,
- elenco delle prestazioni erogate da ciascuno specialista/professionista suddivise per tipologia, con invio alla UOS Convenzioni e Privati Accreditati di un prospetto mensile dove sono elencati i nominativi degli specialisti/professionisti autorizzati all'esercizio dell'ALPI, la quantità delle prestazioni effettuate in ALPI, il tempo impiegato (espresso in minuti) e il relativo onorario.

La UOS Convenzioni e Privati Accreditati, sulla base dei suddetti dati, procede alla verifica di tutti gli specialisti/professionisti convenzionati esercitanti l'ALPI incrociando ogni mese le timbrature causalizzate presenti nel riepilogo orario mensile di ogni specialista/professionista con il tempo indicato nel prospetto inviato dalla DAO. Qualora non vi sia coerenza tra il tempo presente nel riepilogo contrassegnato da causalizzazione L.P. e quanto riportato nel prospetto inviato dalla DAO si procederà a togliere l'ammontare relativo (ore svolte ma non causalizzate) dalla procedura presenze HR.

Una volta terminato il controllo, la UOS Convenzioni e Privati Accreditati procederà a liquidare direttamente gli importi, collegati all'ALPI mensile, nel cedolino dello specialista/ professionista.

ART. 18 SISTEMA SANZIONATORIO

Ferme restando le discipline in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, il mancato rispetto delle norme generali di legge e contrattuali, nonché del presente regolamento aziendale in materia di esercizio dell'ALPI, comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente articolo.

Il Direttore Generale, sentito l'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica, provvede all'irrogazione di specifiche sanzioni (ulteriori rispetto a quelle previste dal sistema disciplinare dell'Accordo Collettivo Nazionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità) in caso di violazione da parte degli specialisti/professionisti degli obblighi posti dalle disposizioni normative e del presente regolamento.

In caso di violazione delle norme del presente regolamento da parte del personale del Comparto che svolge attività di supporto all'ALPI, se prestata oltre e al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente dovuto, si applicheranno le sanzioni disciplinari secondo le procedure ed i criteri previsti dagli artt. 10 e ss. del C.C.N.L. del Comparto Sanità del 19 aprile 2004, dall'art. 6 del C.C.N.L. 10 aprile 2008 e dagli art. 64 e ss. del C.C.N.L. del Comparto Sanità del 21 maggio 2018. Le sanzioni di cui al presente articolo possono consistere, tenuto conto dei principi di gradualità e proporzionalità, in:

- 1. sanzione di natura pecuniaria;
- 2. sospensione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio dell'ALPI;
- 3. revoca dell'autorizzazione dell'esercizio dell'ALPI

Le sanzioni possono essere comminate solo in caso di reiterate violazioni della disciplina contenuta nel presente regolamento da parte dello specialista/professionista coinvolto.

Per reiterazione si intende una stessa violazione che viene ripetuta nell'arco temporale di un biennio a partire dalla prima contestazione.

L'ULSS dovrà procedere alla contestazione scritta dell'infrazione rilevata. In nessun caso potrà comminare la sanzione nei confronti dello specialista/professionista coinvolto senza previa acquisizione delle controdeduzioni, valutate unitamente alla condotta che ha determinato la reiterazione dell'infrazione nonché alla generale condotta tenuta dal singolo sanitario coinvolto nell'adempimento dei propri doveri.

SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

	CASISTICA	MODALITA'	SANZIONI
		CONTESTAZIONE	
1	Assenza od impedimento ingiustificato dell'ambulatorioseduta ALPI dello specialista/professionista	Contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Corresponsione dei relativi costi aziendali sostenuti

2	Volume orario dell'ALPI superiore al tempo dedicato all'attività istituzionale	Contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Sospensione dell'ALPI per un mese
3	Svolgimento dell'ALPI all'interno dell'orario di lavoro	Contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Sanzione pecuniaria (oltre al dovuto recupero orario): pari all'importo incassato. Alla 3° violazione: oltre alla sanzione economica, sospensione dell'ALPI per 2 mesi
4	Svolgimento dell'ALPI in violazione ai limiti ostativi di cui all'art.6 del presente regolamento	Contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Vengono applicate le medesime sanzioni previste al punto 3
5	Svolgimento attività non autorizzate o con tariffe non concordate	Contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Vengono applicate le medesime sanzioni previste al punto 3
6	Utilizzo del ricettario regionale o predisposizione di piani terapeutici di esclusiva competenza della struttura sanitaria pubblica durante l'ALPI	Contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Sanzione pecuniaria: pari a 3 volte la tariffa prevista per la prima visita o, in sua assenza, per la prestazione principale (maggiormente erogata dallo specialista/professionista). Nel caso di reiterate violazioni: oltre alla sanzione economica, sospensione dell'ALPI per 1 mese.
7	Ripetuti spostamenti di agende, per più di tre volte al mese	Contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Sanzione pecuniaria: pari a 3 volte la tariffa prevista per la prima visita o, in sua assenza, per la prestazione principale (maggiormente erogata dallo specialista/professionista).
8	Erogazione di prestazioni non prenotate (ad eccezione di quelle aggiunte o modificate, in via straordinaria ed eccezionale, in sede di visita)	Contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Vengono applicate le medesime sanzioni previste al punto 3
9	Mancato riscontro piani di lavoro	Contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Sanzione pecuniaria pari a € 50,00 per ogni piano di lavoro non riscontrato

Art. 19 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere soggetto a modificazioni o revisione qualora se ne ravvisi l'utilità e l'interesse per l'Azienda o in seguito a nuove e diverse disposizioni normative e ha validità fino all'adozione della successiva normativa regolamentare.